



ISTITUTO COMPRENSIVO "DON G. MINZONI" ARGENTA
VIA XVIII APRILE, 2/a - 44011 ARGENTA (FE) tel. e fax 0532/804048
Uffici di Segreteria Via Matteotti, 24/d - ARGENTA - tel. 0532/805722
e-mail feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it
C.F. 93085180383 - codice univoco UFTNLO - C.M. FEIC823006

PROTOCOLLO DI INTESA

previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - nr. 8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAI e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

Visto l'art. 2 del nuovo Accordo che evidenzia i servizi pubblici da considerare essenziali nelle Istituzioni scolastiche ed educative (A) istruzione scolastica; B) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone; C) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico; D) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento);

Considerato che l'art. 3 dell'Accordo del 2 dicembre 2020, definisce le figure professionali del personale docente, educativo ed A.T.A. necessarie a garantire i servizi essenziali nelle istituzioni scolastiche ed educative e, al comma 2, prescrive che: "Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 166/2000, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori"

L'anno 2021, il mese di febbraio il giorno 17, in videoconferenza tramite Meet;

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO MANUELA MUSCHERA' E LE OO.SS. RAPPRESENTATIVE
DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA**

Articolo 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL PRESENTE ACCORDO

1. Il presente protocollo di Intesa determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2 dell'Accordo e i criteri di individuazione degli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, lettere a) - h) del medesimo Accordo.
2. La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili formulata nel presente protocollo si basa sull'organico assegnato per l'anno scolastico in corso. Essa è valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, nel caso di modifiche all'organico, le parti valutano l'eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.
3. Il dirigente scolastico provvede ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 3 dell'Accordo, sulla base del presente protocollo d'intesa e nel rispetto dell'Accordo stesso.

**Articolo 2 - CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARIO AD ASSICURARE LE
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 2 DELL'ACCORDO
NAZIONALE 2 dicembre 2020**

1. Le prestazioni indispensabili sono:

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

I tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono disciplinate dall'art 10, comma 6, lettere d) ed e)

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE:

Docente; Assistente amministrativo; Collaboratore scolastico

CONTINGENTI MINIMI - NUMERO DI FIGURE NECESSARIE:

- Tutti i docenti del consiglio di classe interessato;
- nr 01 collaboratore scolastico per ciascun turno di lavoro previsto nella giornata, per l'uso dei locali interessati, igienizzazione e per la vigilanza sull'ingresso principale;
- nr. 01 assistente amministrativo.

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio.

• NON ATTINENTE A QUESTA I.S.

a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne

• NON ATTINENTE A QUESTA I.S.



B) IGIENE, SANITA' ASSISTENZIALI A TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA DELLE PERSONE;

- b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- NON ATTINENTE A QUESTA I.S.
- b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati;
- NON ATTINENTE A QUESTA I.S.

C) ENERGIA IMPIANTI E SICUREZZA

- c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- NON ATTINENTE A QUESTA I.S.
- c2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame.
- NON ATTINENTE A QUESTA I.S.

D) EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA'

- d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE:

- DSGA e/o assistente amministrativo

CONTINGENTI MINIMI - NUMERO DI FIGURE NECESSARIE:

- DSGA; 1 assistente amministrativo competente

Articolo 3 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. I criteri di individuazione del personale sono:

- a) disponibilità da parte del personale;
- b) rotazione in ordine alfabetico con estrazione a sorte della lettera da cui iniziare (tra il personale di ruolo e titolare di supplenza almeno fino al termine delle attività didattiche).

2. Il personale individuato sulla base dei criteri del punto 1, qualora volesse comunque aderire allo sciopero, potrà richiedere di essere inserito nelle percentuali degli scioperanti con diritto alla retribuzione, senza trattenuta stipendiale.



Articolo 4 - NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO (art. 10 c. 4 e 6 dell'Accordo Nazionale)

Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

- a) non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;
 - b) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata;
 - c) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto all'art. 10 comma 6, lett. b) e del comma 10, lett. a) dell'Accordo; l'orario deve essere comunicato alla proclamazione;
 - d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui all'art. 10 comma 1 dell'Accordo; il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale o locale; la comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo è fornita, nel caso degli scioperi di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), b), c), dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore dalla stessa;
 - e) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale;
 - f) sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti;
- I competenti dirigenti, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.



